



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ALESSANDRO PETRONZI
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di secondo grado rubricata al n. 1871/2016 di R.G promossa
da:

MARIO SALA, assistito e rappresentato dagli Avv.ti Giuseppe Monti e Sara
Broggi, come in atti domiciliato

-parte appellante-

contro:

UFFICIO CENTRALE ITALIANO società consortile a responsabilità
limitata, in persona del legale rappresentante *p.t.*, assistita e rappresentata dagli
Avv.ti Antonella D'Amelio e Alessandro Mogavero, come in atti domiciliata

-parte appellata-

e contro:

AAROVA, in persona del legale rappresentante *p.t.*.

-parte appellata contumace-

Sulle conclusioni precisate dalle parti in occasione dell'udienza del
21/06/2017.



Per parte appellante

Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, disattese le diverse contrarie domande, eccezioni, deduzioni ed istanze istruttorie, previa ogni opportuna declaratoria del caso, in totale riforma della sentenza di primo grado, sentenza n. 1081/15 emessa il 24 settembre 2015, dal G.d.P. di Como dott. Santucci, depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2015 e non notificata, la cui comunicazione di avvenuto deposito è stata notificata all'odierno appellante il 15 ottobre 2015, dichiarare nulla e/o annullare la sentenza di primo grado medesima e per l'effetto accogliere le istanze tutte formulate dall'attore in primo grado di giudizio, riproposte in sede di appello, come di seguito precisate:

- **nel merito** - Previa le declaratorie e gli accertamenti del caso, condannare l'Ufficio Centrale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del sig. Sala Mario della complessiva somma di € **10.081,53** o della diversa anche maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali dall'evento al saldo;

- **in ogni caso** - Con vittoria di spese e competenze legali, 15% spese generali di studio, CPA e IVA come per legge del primo e del presente grado di giudizio, con la precisazione che il sig. Sala ha corrisposto al CTU nominato dal Giudice di Pace di Como la somma di € 244,00 come da parcella allegata agli atti del primo grado di giudizio.

Per parte appellata U.C.I.

Piaccia all'ill.mo Tribunale adito:

NEL MERITO:

respingere l'appello proposto dal sig. Sala e, per l'effetto, confermare la



sentenza del Giudice di Pace di Como n. 1081/2015

Con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.

IN VIA SUBORDINATA:

nella denegata ipotesi di accertamento di un concorso di colpa in capo al conducente straniero nella determinazione del sinistro per cui è causa;

quantificato il danno materiale subito dal sig. Sala nell'importo di € 1.200,00;

quantificato il danno da lesioni subito dal sig. Sala nell'importo di € 4.191,99, e così per un danno complessivo di € 5.391,99;

limitare la condanna di UCI al risarcimento dei danni di cui sopra, secondo la quota di responsabilità attribuita al conducente straniero.

IN VIA ISTRUTTORIA:

occorrendo:

- disporre l'acquisizione di copia integrale, completa dei rilievi planimetrici e fotografici, del verbale di incidente stradale redatto dal Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Lombarda Lario di Ponente a seguito del sinistro per cui è causa;

ammettere i seguenti capitoli di prova:

1. "Vero che il giorno 19 aprile 2012, alle ore 9,30 circa, il sig. Sala Mario, alla guida del motoveicolo tg. DB56569, percorreva nel comune di Moltrasio la S.P. 71 Vecchia Regina, proveniente da Cernobbio e diretto a Carate Urio quando, prima di giungere all'altezza del civico 25 della predetta S.P.71, intraprendeva una curva destrorsa che gli precludeva la visuale della carreggiata.";
2. "Vero che la strada si presentava bagnata a seguito della pioggia del mattino";
3. "Vero che nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1 che precede il veicolo straniero Volvo XC60 tg. 1-BIM-283, proveniente dall'opposto senso di marcia rispetto al sig. Sala, dopo aver effettuato il sorpasso di altro mezzo fermo con le quattro frecce accese, stava ultimando la manovra di reimmissione sulla corsia di propria percorrenza allorché gli si parava innanzi il motociclo del sig. Sala, che, in uscita dalla curva destrorsa,



invadeva il centro della carreggiata”;

4. “Vero che il veicolo straniero arrestava la marcia”;
 5. “Vero che, quindi, il veicolo straniero veniva investito dal motociclo del sig. Sala, che perdeva il controllo del mezzo, poneva in essere un tentativo di frenata, andava a collidere contro la parte anteriore sinistra del mezzo straniero, già fermo, e cadeva al suolo”;
 6. “Vero che l’urto si verificava all’interno della corsia deputata al transito dei veicoli con direzione di marcia opposto a quello di percorrenza del motociclo”;
- si indica a teste, anche ad eventuale prova contraria:

Agente Teresa Cilenti, presso Corpo di Polizia Locale della Unione dei Comuni Lombarda Lario di Ponente, Via S. Marta, 3/a, Carate Urio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in appello, Mario Sala ha impugnato la sentenza n. 1081/2015, con la quale il Giudice di Pace di Como aveva rigettato la domanda attorea di risarcimento danni proposta sia contro la società belga Aarova, proprietaria del veicolo col quale si era scontrato in occasione del sinistro avvenuto a Moltrasio (CO) in data 19.04.2012, sia contro l'Ufficio Centrale Italiano, a norma degli artt. 126, co. 2, lett. c) e 144 cod. ass.

Nello specifico, l’appellante ha chiesto la censura della decisione appellata nella parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato la inesistenza della citazione nei confronti della convenuta Aarova, la esclusiva responsabilità dell’attore nella causazione del sinistro e la compensazione delle spese di lite. Conclusivamente, ha chiesto, ad integrale riforma della sentenza di primo grado, la condanna dell’U.C.I. al pagamento in suo favore della somma di euro 10.081,53.

Si è costituita l’appellata U.C.I., chiedendo il rigetto dell’appello, allegando l’infondatezza delle argomentazioni addotte dall’appellante, e la



conseguente conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e onorario del doppio grado di giudizio.

Non si è costituita, invece, la convenuta Aarova, nonostante ritualmente evocata in giudizio.

La causa è stata istruita mediante l'esame delle produzioni documentali allegate in primo grado.

Prima di procedersi alla disamina della presente controversia, deve essere dichiarata la contumacia di Aarova, litisconsorte necessario non costituitasi in giudizio pur a fronte della regolare notifica nei suoi confronti dell'atto di citazione in appello, posto che tale incombenza non rappresenta una formalità essenziale e non è dunque sottoposta a termine perentorio (cfr. da ultimo e solo a titolo esemplificativo Cass. 20406/2013), trattandosi di una declaratoria meramente ricognitiva dello stato di fatto esistente ed avendo unicamente rilievo la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, sì come nel caso di specie avvenuto.

L'appello è solo in parte fondato e la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata.

Il primo motivo d'appello, con il quale l'appellante lamenta la erronea declaratoria, contenuta nella sentenza impugnata, dell'inesistenza della citazione nei confronti della convenuta Aarova, è infondato.

Va premesso che nell'atto di citazione davanti al giudice di pace l'attore aveva domandato la condanna, in solido fra loro, dell'U.c.i. e della Aarova al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro, cumulando l'azione *ex art. 144 cod. ass.* contro l'assicuratore del responsabile civile con l'azione *ex art. 2054 c.c.* contro il danneggiante.

La possibilità di cumulare tali azioni è stata avallata dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato in più occasioni che *“l'introduzione, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, non ha escluso l'azione per responsabilità aquiliana nei*



confronti dei danneggiati. Al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti il danneggiato può invero agire anche esclusivamente nei confronti del responsabile ex art. 2054 c.c.. Laddove viceversa agisca cumulativamente contro sia il danneggiante (ex art. 2054 c.c.) che del di lui assicuratore (L. n. 990 del 1969, ex art. 18), costoro sono tenuti in solido al risarcimento del danno stante “l'eadem causa obligando” a fondamento dei diversi titoli (nel caso, rispettivamente, responsabilità da illecito conseguente a circolazione stradale e obbligazione indennitaria ex lege gravante sull'assicuratore) di responsabilità” (ex pluribus Cass. 15462/2008, Cass. 15179/2003, Cass. 9003/1999).

Sul punto la Corte di legittimità ha precisato inoltre che “*quando responsabile del danno sia un cittadino straniero, la notificazione della citazione va eseguita presso l'UCI, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.6 e 23 della legge n.990/69, se sia proposta la sola azione diretta contro tale ente, con le modalità prescritte dall'art.142 c.p.c. se sia proposta la sola azione di responsabilità aquiliana ex art.2043 c.c. nei confronti dello straniero, presso l'UCI e a norma dell'art.142 se siano proposte cumulativamente nello stesso processo entrambe le azioni. Ne consegue che l'inesistenza della notificazione della citazione perché fatta solo contro l'UCI comporta l'impossibilità di decidere la causa promossa contro lo straniero, non anche quella promossa contro l'UCI, per la quale è integro il contraddittorio, con l'ulteriore conseguenza, trattandosi di cause scindibili, per il giudice di primo grado, di dover dichiarare tale inesistenza e decidere la causa avente ad oggetto l'azione diretta contro l'UCI” (Cass. 23716/2016; Cass. 8080/2007).*

Orbene, l'attore ha notificato l'atto di citazione nei confronti della proprietaria straniera del veicolo soltanto presso l'U.C.I. – quale domiciliataria ex lege dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione ai sensi dell'art. 126 co. 2 lett. b) cod. ass. - e non anche presso la residenza della stessa e nelle forme di cui all'art. 142 c.p.c.



Pertanto, facendo applicazione del summenzionato principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice di Pace ha correttamente: - ritenuto integrato il contraddittorio nei confronti del (presunto) responsabile del danno, litisconsorte necessario nell'ambito dell'azione diretta proposta contro l'assicuratore del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 cod. ass., avendo l'attore regolarmente notificato presso l'U.C.I. l'atto di citazione alla società straniera proprietaria del veicolo; - dichiarato inesistente la notifica *ex art. 142 c.p.c.* della citazione al proprietario straniero del veicolo, (presunto) danneggiante, con riferimento all'azione di risarcimento del danno *ex art. 2054 c.c.*; - deciso unicamente la causa avente ad oggetto l'azione di indennizzo diretto *ex art. 144 cod. ass.*

Da ultimo occorre precisare che il riferimento da parte del Giudice di Pace alla inesistenza della citazione anziché alla inesistenza della notifica della citazione rappresenta un mero errore materiale, risultando evidente la effettiva volontà del giudicante, esternata anche tramite il richiamo, dallo stesso operato, al summenzionato indirizzo giurisprudenziale.

Quanto al secondo motivo di appello, con esso l'appellante si duole, in particolare, che il Giudice di prime cure abbia accertato l'esclusiva responsabilità del sinistro oggetto del giudizio in capo allo stesso, anziché, al contrario, individuare quale unica causa del sinistro la condotta del veicolo di proprietà della società convenuta. Tale veicolo avrebbe, infatti, superato il furgone che stazionava nella carreggiata in totale spregio delle regole previste dal codice della strada, trovandosi in prossimità di una curva, mentre il Giudice di pace ha ritenuto perfettamente regolare, e anzi obbligata, detta manovra.

Tale doglianza è fondata.

Occorre premettere che nel caso di specie trova applicazione l'art. 2054, co. 2 c.c., norma secondo cui *“nel caso di scontro tra veicoli si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”*.



Come noto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, *“la presunzione stabilita dall’art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l’impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto”* (ex pluribus Cass. 4130/2017, Cass. 10031/2006, Cass. 20814/2004).

Orbene, nel caso di specie, dalla medesima dinamica del sinistro, risulta verificabile, da un lato, che l’attore abbia tenuto una condotta di guida pienamente conforme alle regole poste dal codice della strada e dall’altro che viceversa la condotta di guida del conducente del veicolo della società straniera fosse stata imprudente, ciò che consente di superare la presunzione di corresponsabilità prevista dalla legge e di ascrivere l’integrale responsabilità per il sinistro per cui è causa alla società convenuta.

In primo luogo, l’unico teste che ha assistito al sinistro si è limitato ad affermare che era presente al fatto e di aver visto *“il veicolo di targa straniera immettersi nella carreggiata percorsa dal ciclomotore proveniente in senso opposto (...) con la successiva collisione tra i mezzi”*.

Quanto alla sanzione elevata dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo del sinistro contro l’odierno appellante per violazione dell’art. 141 c.d.s. per non esser stato in grado di *“arrestare tempestivamente la marcia del suo veicolo in presenza di un ostacolo prevedibile (autoveicolo) delle condizioni della strada (bagnata a seguito della pioggia del mattino)”*, si osserva innanzitutto che la stessa è stata annullata dal Giudice di Pace di Como con sentenza n. 1127/2012, pubblica in data 11 marzo 2013 (doc. 35 fasc. attoreo di 1° grado). Inoltre, secondo un consolidato indirizzo della Corte di legittimità, *“la contestazione immediata della violazione delle norme del codice della*



strada effettuata dagli agenti accertatori non vincola il giudice del merito che, all'esito del contraddittorio processuale, ben può pervenire ad una differente attribuzione della responsabilità per il sinistro a carico dei due conducenti antagonisti, in base a prudente apprezzamento delle prove, sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua motivazione” (Cass. 11309/2011, Cass. 23219/2005).

Del tutto indimostrata è risultata anche la circostanza, allegata da parte appellata, secondo cui il motoveicolo dell'attore, odierno appellante, circolasse al centro della carreggiata, anziché sulla parte destra come imposto dall'art. 143, co. 1 codice della strada.

Tale ricostruzione dei fatti emerge soltanto dalle dichiarazioni rilasciate agli agenti verbalizzanti dal conducente del veicolo di proprietà della società convenuta Aarova, dichiarazione, quindi, del tutto inattendibile poiché rilasciata da un soggetto portatore di un interesse nella causa.

Del pari irrilevante è il fatto che il punto di impatto dei veicoli, che emerge dalla documentazione fotografica in atti allegata, risulti al centro della carreggiata. L'attore, infatti, trovandosi di fronte all'automobile della convenuta, nel tentativo di arrestare la marcia, verosimilmente ha sbandato e perso il controllo del mezzo, risultando impossibile determinare il suo posizionamento sulla carreggiata prima dell'impatto.

Dall'istruttoria di primo grado, dunque, risulta al contrario che il conducente del veicolo di proprietà della Aarova non ha tenuto una condotta di guida conforme al codice della strada.

Dalla documentazione fotografica in atti allegata (doc. 1 fasc. attoreo di 1° grado), in uno con la deposizione del teste Lorenzin, emerge che la manovra di sorpasso posta in essere dall'autoveicolo della convenuta è stata effettuata in prossimità di una curva, in violazione, quindi, della previsione di cui all'art. 148, co. 10 codice della strada.

Inoltre, dalla stessa documentazione sopra citata, risulta che il tratto di strada teatro del sinistro fosse molto stretto, tanto che al momento dell'impatto



tra i veicoli, la carreggiata era integralmente occupata, in parte dal veicolo che stazionava a margine, in parte da quello della società convenuta, che stava operando il sorpasso. Pertanto nell'intentare la manovra di sorpasso il conducente del veicolo straniero ha altresì violato l'art. 148, co. 2, lett. a) codice della strada secondo cui *“il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio”*.

Alla luce di quanto osservato, deve ritenersi che il sinistro oggetto del presente giudizio sia stato causato esclusivamente dalla condotta del conducente dell'automobile di proprietà dalla convenuta Aarova.

Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, va accolta la domanda di parte attrice di risarcimento del danno patrimoniale e non, patito in conseguenza del sinistro di cui è causa.

Si tratta ora di quantificare i danni subiti, venendo in considerazione sia danni di natura patrimoniale che danni di natura non patrimoniale.

Orbene, con riferimento ai danni di natura patrimoniale, la CTU medico legale espletata ha riconosciuto la congruità delle spese mediche sostenute da parte attrice per euro 199,11. A tale somma vanno aggiunti: il costo della visita medico legale pari ad euro 363,00 (doc. 44 – fasc. attoreo 1° grado); la somma pari al valore del mezzo attoreo prima del sinistro, pari a 1350,00 (doc. 3 fasc. attoreo 1° grado); infine, la somma di euro 268,51 (per il costo di trasporto del veicolo incidentato e per i costi dell'assicurazione sulla responsabilità civile del motoveicolo attoreo per il periodo decorrente dalla data del sinistro sino alla scadenza della polizza – doc. 2 e 36 fasc. attoreo di 1° grado).

Nessuna somma va riconosciuta, invece, a titolo di risarcimento dei danni asseritamente riportati in conseguenza del sinistro da altri oggetti dell'attore (casco, giubbotto, pantaloni, guanti, occhiali e stivali), poiché la relativa domanda è rimasta priva di idoneo supporto probatorio, non essendo a tal punto sufficiente la dichiarazione testimoniale resa dal coniuge



dell'appellante innanzi al giudice di pace, stante la genericità delle suddette dichiarazioni.

Pertanto, la quantificazione dei danni patrimoniali patiti dal danneggiato in conseguenza del sinistro di cui è causa ammonta complessivamente ad euro 2.180,62.

Con riferimento ai danni non patrimoniali, invece, questo giudice ritiene di fare proprie le conclusioni, immuni da vizi logici e suffragate da condivisibili argomentazioni, raggiunte dal CTU medico nominato nell'ambito del giudizio di primo grado, il quale ha accertato con chiarezza la sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica, riconoscendo un danno biologico da inabilità temporanea al 75% di 10 giorni, un danno biologico da inabilità temporanea al 50% di ulteriori 15 giorni ed un danno biologico da inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori 20 giorni, riscontrando altresì un danno biologico da invalidità permanente compreso tra il 3 e il 4%.

Per quantificare tali voci di danno, occorre procedere ad una liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 e 2056 c.c.

Utilizzando questo criterio, e per il riconoscimento di un danno il più personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo, in modo particolare, all'età del danneggiato (di anni 35 compiuti al momento del sinistro) ed alla gravità della lesione, applicando a tale fine, come prassi di questo Tribunale, le tabelle fissate dall'art. 139 Cod. Ass. trattandosi di danni c.d. micro-permanenti (cioè al di sotto della percentuale di invalidità permanente del 9%), così come aggiornati, per il 2017-2018, con il D.M. 17 luglio 2017 pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 196 del 23/8/2017 .

Ne consegue che tale danno è quantificato, quanto al danno biologico da inabilità temporanea al 75% di 10 giorni in euro 351,60, quanto al danno biologico da inabilità temporanea parziale al 50% di 15 giorni in euro 351,60, quanto al danno biologico da inabilità temporanea parziale al 25% di 20 giorni in euro 234,40; mentre per il c.d. danno biologico da invalidità permanente (pari al 3-4%, arrotondata al 4%) è riconosciuta la somma di euro 3.657,24.



Nessun altro titolo di danno non patrimoniale si ritiene configurabile, attesa la tenuità del fatto.

Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente valutato ammonta ad euro 4.594,84 (351,60 + 351,60 + 234,40 + 3.657,24).

L'attore ha poi domandato il risarcimento del danno consistito nella riduzione della capacità lavorativa specifica, dallo stesso quantificato in euro 1.500,00. In particolare, l'attore appellante sostiene che durante il periodo di malattia di 47 giorni, che ha dovuto affrontare a causa del sinistro, non ha potuto svolgere, oltre all'orario di lavoro ordinario, anche le ore di lavoro straordinarie, tipiche per l'attività lavorativa prestata, e non ha altresì potuto godere dei premi mensili.

Sul punto, si osserva che, costituendo la remunerazione del lavoro straordinario, così come i premi, variabili retributive collegate a fattori non prevedibili, (quali l'andamento del mercato o le scelte imprenditoriali), il danno consistente nella perdita di tali componenti della retribuzione può essere riconosciuto unicamente nel caso in cui il danneggiato-lavoratore provi di averle percepite in modo costante prima del sinistro e limitatamente al periodo in cui egli è stato assente dal lavoro per malattia, a condizione che sia un periodo di durata tale da poter ritenere invariato il contesto economico.

Orbene, poiché nel caso di specie l'attore non ha nemmeno allegato, oltre che provato, di aver svolto in maniera costante prestazioni di lavoro straordinario prima del sinistro, risultando invece, dalla documentazione in atti allegata, che lo stesso fosse stato assunto pochi giorni prima dell'incidente e che avesse iniziato a svolgere tali prestazioni e a percepire premi mensili per la prima volta solo dopo il periodo di malattia (doc. da 45 a 55 fasc. attoreo di 1° grado), nessuna somma può essere riconosciuta in favore dell'appellante a titolo di risarcimento del danno da capacità lavorativa specifica.

Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno sono riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria.



In particolare, sulla somma dovuta a titolo di danno patrimoniale (pari ad euro 2.180,62), liquidata con riferimento all'epoca del fatto, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro (19.04.2012), con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza; mentre sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale (pari ad euro 4.594,84), liquidata ai valori attuali, spettano i soli interessi dal giorno del sinistro (19.04.2012), calcolati sulla sorte capitale svalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat fino alla data del deposito della presente sentenza.

Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellata, per entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 10.03.2014, n. 55 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività, applicando, nel caso di specie, i valori medi per lo scaglione di riferimento (da 5.200,00 a 26.000,00) euro) ed escludendo dal computo delle spese per il secondo grado di giudizio i valori della fase istruttoria, non espletata.

P.Q.M.

il Tribunale, in grado di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:

- a) dichiara la contumacia di Aarova;
- b) condanna l'Ufficio Centrale Italiano al pagamento in favore di parte appellante della somma di euro 2.180,62, oltre interessi legali e rivalutazione come indicati in parte motiva;
- c) condanna l'Ufficio Centrale Italiano al pagamento in favore di parte appellante della somma di euro 4.594,84, oltre interessi come indicati in parte motiva;
- d) condanna l'Ufficio Centrale Italiano alla rifusione in favore di parte appellante delle spese processuali del giudizio di primo grado, che si



liquidano in complessivi euro 1.990,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

- e) condanna l'Ufficio Centrale Italiano alla rifusione in favore di parte appellante delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.235,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- f) pone definitivamente a carico dell'Ufficio Centrale Italiano le spese della CTU esperita nel giudizio di primo grado.

Così deciso in Como, 23 ottobre 2017

Il Giudice

(Dott. Alessandro Petronzi)

